

STATUTO

**C.R.F. COOPERATIVA -
CRESCITA, RINASCITA,
FUTURO
- SOCIETA'
COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CHIERI TO VIA VITTORIO
EMANUELE 99 A
Numero REA: TO - 1354553
Codice fiscale: 13316060014
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 26-09-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato A ai nn. 29398/22801

STATUTO COOPERATIVA

"C.R.F. COOPERATIVA -- Crescita, Rinascita, Futuro"-- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Chieri la società cooperativa a mutualità prevalente denominata "C.R.F. COOPERATIVA -- Crescita, Rinascita, Futuro"-- SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e nei termini di legge. La sede sociale e le sedi secondarie con rappresentanza possono essere trasferite in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione, anche mediante consultazione scritta, dal Consiglio di Amministrazione, che è autorizzato al deposito di apposita dichiarazione presso l'Ufficio del Registro delle Imprese. La decisione potrà essere ratificata in occasione della prima assemblea dei soci.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi statali o regionali sulle cooperative sociali, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 - Durata

La durata della società cooperativa decorre dalla sua legale costituzione fino al 31.12.2099 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO SOCIALE

Articolo 3 - Scopo mutualistico

Cooperativa di tipo A

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di lucro e svolge la propria attività mutualistica, diretta a far conseguire ai Soci benefici economici, sociali e ambientali tramite scambi mutualistici attinenti all'oggetto sociale.

La Cooperativa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, si obbliga al rispetto del principio della parità di trattamento, demandando all'Organo amministrativo la facoltà di instaurare ed eseguire rapporti con i Soci a condizioni tra loro diverse, valutata la loro differente situazione, le esigenze della Società e quelle di tutti gli altri Soci. A tal fine la determinazione dei prezzi di somministrazione dei servizi è demandata all'Organo amministrativo, il quale ne fisserà l'entità in funzione del risultato economico della gestione dell'esercizio e sulla base dei criteri generali stabiliti con eventuale regolamento interno approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci.

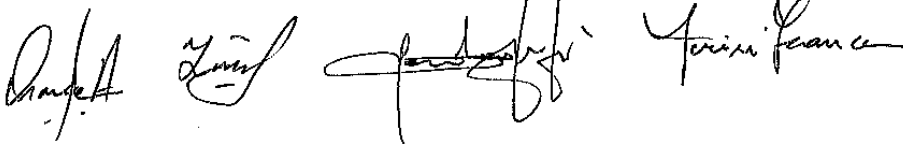
Cooperativa di tipo B

La Cooperativa ha altresì lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'inclusione sociale dei cittadini, soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati. Essa si propone lo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 4 finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi degli articoli 1 lett. b) e art. 4 della legge 381/91.

La Cooperativa, che non ha scopo di lucro, si propone di migliorare le condizioni economiche, sociali, formative dei soci, procurando loro un'occupazione lavorativa stabile, attraverso la gestione in forma di impresa di servizi.

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

Disciplina comune





La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunità, e in special modo volontari ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo – grazie anche all’apporto dei soci lavoratori – l’autogestione responsabile dell’impresa.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell’articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

La Cooperativa aderisce su delibera del Consiglio di Amministrazione ad Associazioni e Organizzazioni rappresentative di categoria di qualsiasi ordine e grado.

Articolo 4 – Oggetto sociale

In conformità agli interessi e ai requisiti dei propri soci l’oggetto sociale è:

- svolgere per conto di enti pubblici e privati e di quanti a titolo personale ne facciano richiesta, servizi sociali e assistenziali diurni e residenziali, scolastici, educativi, sportivi e sanitari, sano essi di base che di elevata specializzazione e integrazione socio sanitaria; tali servizi possono essere espletati mediante appalto di servizi, sia esso servizio infermieristico che di attività socio sanitarie, distacco di personale, presa in affitto di locali e strutture nel loro insieme;
- effettuare assistenza ai minori a rischio e/o con svantaggio psichico;
- assistere le persone in fase geriatrica;
- assistere le persone con disturbi alcool-correlati;
- gestire residenze assistenziali alberghiere (R.A.A.) intese come strutture autorizzate ad ospitare persone anziane con un buon grado di autosufficienza, per brevi periodi di sollievo o in modo permanente;
- gestire centri di fisioterapia e riabilitazione in strutture medico-riabilitativa dedicate al benessere fisico e al recupero funzionale di persone che hanno subito interventi chirurgici, traumi, lesioni o che presentano patologie che limitano la loro capacità motoria;
- gestire i condomini per anziani, spesso definiti senior housing, intese come strutture abitative pensate per persone oltre i 65 anni, solitamente autosufficienti o con una ridotta autonomia, che desiderano mantenere un certo grado di indipendenza ed avere accesso a servizi integrativi e socializzanti;
- gestire ospedali di prossimità intesi come strutture sanitarie che forniscono assistenza medica di base e servizi sanitari essenziali in aree meno servite, come quelle rurali o interne, o come alternativa all'ospedale per acuti per alcune tipologie di pazienti. Tali servizi possono intendersi come strutture residenziale extra-ospedaliera che offrono assistenza sanitaria a bassa intensità clinica (Ospedali di Comunità), strutture che offrono servizi sanitari e sociosanitari di prossimità, con l'obiettivo di fornire risposte ai bisogni di salute dei cittadini, specialmente per pazienti cronici e soggetti fragili (Case di Comunità), strutture che offrono servizi di medicina generale, spesso gratuitamente, a chi non ha un medico di base, garantendo il diritto alla salute (Ambulatori di prossimità);
- gestire i servizi sociosanitari ed educativi che sviluppino attività lavorative finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate sia sul piano fisico che su quello psichico, operando anche tramite convenzioni con i servizi dell'assistenza pubblica;
- assistere al proprio domicilio i pazienti in ogni loro necessità nel rispetto del proprio ambiente familiare, con prestazioni di tipo domestico e socio-assistenziale fornite a cittadini anziani e/o con handicap in condizioni di marginalità sociale o del tutto privi di supporto familiare;

- servizi socio-sanitari orientati, in via prioritaria, ma non esclusiva, ai bisogni di persone disagiate, anziani, minori a rischio, portatori di handicaps psico-fisico, tossicodipendenti, malati, inabili ed invalidi, alcolizzati e disabili psico-fisici di qualunque età e di qualsiasi tipo, immigrati, nomadi, detenuti ed ex detenuti e di tutti coloro che ne dovessero chiedere l'intervento per concrete esigenze di bisogno. In relazione a ciò, la società cooperativa può svolgere, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi, ovvero stipulando apposite convenzioni con enti pubblici e privati, anche attraverso la partecipazione a gare ed appalti, relative alle seguenti attività, per tutte le categorie di soggetti già menzionati: a) assistenza psico-socio-riabilitativo-fisioterapica e terapeutica; b) assistenza sociale e materiale agli anziani e disabili ed a tutte le categorie innanzi menzionate a domicilio o presso centri organizzati, per i bisogni propri; c) animazione culturale del tempo libero e gestione di parchi giochi, di ludoteche, di biblioteche, di attività sportive, teatrali e musicali; d) servizi di sostegno e consulenza alla famiglia; e) servizio di recupero, dispersione e sostegno scolastico primario e secondario; f) predisposizione di sistemi informativi e di comunicazione per non vedenti ed udipoiesi; g) sviluppo e valorizzazione delle attitudini musicali ed artistiche; h) attività e servizi infermieristici, riabilitazione e fisioterapia; i) gestione di asili nido e scuole materne; l) gestione di case famiglie e di comunità alloggio, strutture educativo- assistenziali residenziali e non, per tutte le categorie sopra menzionate; m) gestione di centri sociali e di centri terapeutici territoriali con annessi servizi per l'utenza; n) gestione e partecipazione alla produzione di apparati e servizi di telesoccorso, teleassistenza, telecontrollo, telediagnostica, telemedicina e del telelavoro, in forma privata e/o in convenzione con amministrazioni pubbliche e private; o) gestione, custodia, assistenza e addestramento di animali domestici; p) gestione e realizzazione di R.S.A. (residenza sanitaria assistita); q) costituzione di comunità alloggio per soggetti handicappati e disabili; r) costituzione e gestione di impianti sportivi per soggetti portatori di handicap; s) erogazione dei servizi di assistenza domiciliare a persone anziane o a disabili, rivolti prevalentemente alla pulizia della persona e della casa.

Al fini di cui sopra la cooperativa intende svolgere le seguenti attività, con lo scopo di promuovere, istituire e gestire iniziative connesse all'ambito turistico, della ristorazione e dell'accoglienza e in particolare:

- Gestione di attività di ristoro: bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, gelaterie, mense aziendali, refettori scolastici e di strutture ricettive e di intrattenimento pubbliche e private;
- Fornitura di beni/servizi per la somministrazione di pasti in occasione di catering, intrattenimenti, pranzi, ecc.;
- Costituzione e gestione di centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti di gastronomia in genere e piatti da asporto;
- Somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nei self-service non classificabili nelle tipologie di mense sopra indicate, nei ristoranti, nei bar, negli spacci, nelle rosticcerie e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;
- Attività di produzione, confezionamento e commercializzazione di prodotti alimentari e non;
- Attività finalizzata al commercio dei propri prodotti;
- Gestione e messa a disposizione di spazi per attività di terzi (riunioni, attività di formazione, incontri, ecc.);
- Servizi a supporto di attività di ristorazione, turistiche e dell'accoglienza;
- Gestione di servizi turistici: case vacanza, agriturismo, b&b, affittacamere, strutture turistiche, sportive e alberghiere;
- Organizzazione di eventi e iniziative culturali;
- Promuovere iniziative atte a informare e coinvolgere la pubblica opinione sui diversi aspetti legati alla disabilità e alla promozione dei diritti;
- Gestire spazi ludico-ricreativi e centri di aggregazione finalizzati all'inclusione sociale tra le diversità umane;
- Attività in ambito agricolo e delle fattorie sociali;



- Creare reti stabili di collaborazione e rapporti funzionali con enti, organizzazioni, associazioni e altre società cooperative, sia a livello locale, nazionale e internazionale, funzionali all'oggetto sociale della cooperativa e al suo sviluppo;

- Sviluppare collaborazioni con il tessuto produttivo per la promozione dell'inclusione lavorativa e per la sua realizzazione in diversi contesti lavorativi.

Per lo svolgimento della propria attività, la cooperativa può dotarsi di tutte le attrezzature, macchine, mobili ed immobili utili e necessari. A tale scopo potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie ritenute utili e necessarie dagli organi sociali per il migliore perseguimento dello scopo sociale. Può anche stipulare accordi, contratti convenzioni o realizzare altre forme di collegamento con soggetti pubblici e privati che possono facilitare l'esercizio dell'attività sociale.

Per lo svolgimento della propria attività la cooperativa può altresì ottenere prestiti da soci, disciplinati da apposito regolamento interno e nell'osservanza delle leggi vigenti ed, in particolare, dei limiti previsti dall'articolo 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni. Essi dovranno essere commisurati all'effettivo fabbisogno finanziario.

Può altresì accettare proventi derivanti da atti di liberalità, provenienti da soggetti pubblici e privati, soci o non soci, nonché ottenere contributi per l'acquisizione di immobili, attrezzature, apparecchiature e arredamenti.

La società potrà compiere inoltre qualunque altra operazione che risulti utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto comunque nel rispetto della vigente normativa.

La cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Potrà assumere partecipazioni in altre imprese, consorzi ed associazioni, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

In particolare, la cooperativa potrà stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'articolo 2545 – septies c.c., con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative, società o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia in Italia che all'estero, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere (finanziarie o reali) a terzi.

TITOLO III

Soci

Articolo 5 – numero e requisiti dei soci

Il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore né superiore a quello stabilito dalla legge.

Alla data di costituzione il numero di soci è pari a 4.

Possono assumere la qualifica di soci:

a) le persone fisiche che con la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare direttamente ai lavori dell'impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo;

b) le cooperative, gli enti e le persone giuridiche interessate al raggiungimento dello scopo sociale, quando la Cooperativa sia costituita, ai sensi dell'articolo 2522 comma primo del Codice civile, da almeno nove soci;

c) le persone fisiche che intendano prestare attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma

esclusivamente a fini di solidarietà nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 2 della legge numero 381/91;

d) le persone svantaggiate occupate nel rispetto del limite minimo stabilito dalla legge numero 381/91, compatibilmente con il loro stato soggettivo.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

Non possono in nessun caso essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, nonché coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge del 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci lavoratori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci lavoratori sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge del 3 aprile 2001, n. 142.

Sono soci sovventori coloro i cui conferimenti sono destinati ad alimentare il fondo per lo sviluppo previsto dall'articolo 4 del presente statuto. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 6 – Procedura di ammissione di nuovi soci.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare delle quote di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore, al limite minimo e massimo fissato dalla legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) l'espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'articolo 31 del presente Statuto.

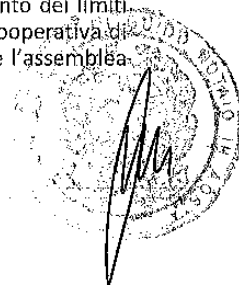
Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del Codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dall'articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione – anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al successivo articolo 8 del presente statuto – determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.



In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera stessa.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare e comunicare entro sessanta giorni la relativa delibera all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla stessa.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 – Diritti e obblighi dei soci

Le quote sottoscritte dovranno essere versate interamente all'atto di ammissione.

I soci sono obbligati:

1. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di amministrazione;
2. al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
3. all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
4. a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.

I soci che non partecipano alla amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Articolo 8 – Soci speciali

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi dell'articolo 2527, comma tre, del codice civile in ragione dell'interesse:

1. alla loro formazione professionale;
2. al loro inserimento nell'impresa.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 1), coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Il Consiglio di Amministrazione può ammettere alla categoria dei soci speciali, nel caso sub 2) coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione del Consiglio di Amministrazione, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;
3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) di quella prevista per i soci ordinari.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 10 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo quanto previsto dall'articolo 6.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'esclusione del socio speciale nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 11.

Articolo 9 -- Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

Articolo 10 -- Recesso

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro sia stato momentaneamente sospeso per cause attinenti alla quantità di lavoro disponibile per la Cooperativa stessa ovvero per altri motivi, da specificarsi in dettaglio in apposito regolamento;
4. che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa.

Il recesso dei soci persone giuridiche è libero purché siano decorsi almeno 2 esercizi sociali dalla loro ammissione in cooperativa.

Il recesso dei soci volontari è libero e non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o a mezzo PEC alla cooperativa.

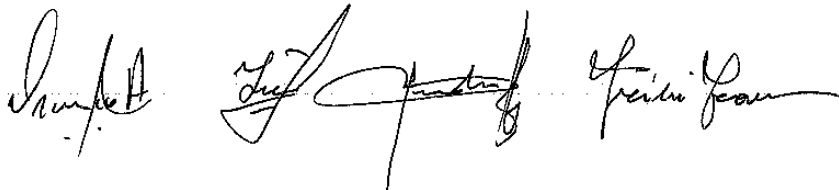
Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 31.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e motivata delibera del consiglio di amministrazione, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 11 -- Esclusione



L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio che:

1. non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società;
2. venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
3. venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 5, senza la prevista autorizzazione dell'organo amministrativo;
4. il cui rapporto di lavoro, se subordinato, sia stato risolto per giustificato motivo oggettivo;
5. il cui rapporto di lavoro, se diverso da quello subordinato, sia stato risolto con comunicazione da parte della cooperativa;
6. in presenza di inadempimento di non scarsa importanza da parte della cooperativa;
7. il cui rapporto di lavoro, sia subordinato che di tipo diverso, sia cessato per recesso del lavoratore;
8. sia in possesso dei requisiti per aver diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge;
9. si trovi in condizioni di inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale;
10. non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto 9;
11. che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato abbia subito un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
12. il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
13. che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti; pertanto, fatto salvo quanto previsto dal presente articolo ai punti 4, 8 e 9, in caso di esclusione l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con il socio si risolverà di diritto a far data dalla comunicazione del provvedimento di esclusione.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.

Articolo 12 – Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione

Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Amministrazione, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente articolo 5.

Articolo 13 – Controversie in materia di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione su tali materie saranno demandate alla decisione arbitrale, di cui all'articolo 31.

I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del Consiglio di Amministrazione dovranno promuovere la procedura arbitrale con atto comunicato a mezzo raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi.

Articolo 14 – Liquidazione

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 21 e 22 del presente statuto. La liquidazione – eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale – avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale. La liquidazione comprende anche

il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545 - quin-ques del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 21 del presente statuto, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

Articolo 15 – Morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi del socio defunto hanno diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione, l'accertamento di tali requisiti è effettuato con delibera del Consiglio di Amministrazione. Alternativamente spetta agli eredi il rimborso della quota effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo.

Articolo 16 – Prescrizione dei diritti

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso delle quote loro spettanti entro cinque anni e sei mesi dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Articolo 17 – Trattamento normativo ed economico dei soci lavoratori

Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurato con i medesimi.

In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato.

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, con importi non inferiori ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe.

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il Consiglio di Amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa dei soci.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici, periodo neutro a tutti gli effetti.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 18 – strumenti finanziari

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111 - octies delle disposizioni di attuazione.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

1. l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
2. le modalità di circolazione;



3. i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di pagamento degli interessi;

4. il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di debito di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2415 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo 19 – Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito dal capitale sociale dei soci, che è variabile ed è formato:

1. dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
2. dai conferimenti effettuati dai soci sovventori di cui al precedente articolo 5, rappresentati da quote, ciascuna del valore di Euro 100,00 destinati allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo 4 del presente statuto;
3. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 18 del presente statuto;
4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
5. dalla riserva legale;
6. dalla riserva straordinaria;
7. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci rispondono nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 20 – Caratteristiche delle quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione la cessione può essere effettuata solo per l'intera quota detenuta.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.

In caso di diniego dell'autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 31.

Articolo 21 – Ristorni

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica il Consiglio di Amministrazione può proporre all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio di destinare una quota dell'utile ai soci cooperatori a titolo di ristorno, secondo quanto previsto dal regolamento interno, da approvarsi ai sensi dell'articolo 2521, ultimo comma, del codice civile e tenuto conto dei limiti e delle regole di seguito indicate.

Può darsi luogo alla ripartizione di somme a titolo di ristorno esclusivamente in presenza di un utile di esercizio e comunque a condizione che tale attribuzione non determini una perdita civilistica in capo alla cooperativa.

La ripartizione dei ristorni è ammessa esclusivamente nei limiti dell'avanzo di gestione generato dall'attività mutualistica svolta con i soci (c.d. avanzo "mutualistico"), determinato secondo le prescrizioni legislative e le istruzioni ministeriali in atto.

Ai sensi dell'art. 2545-sexies C.C. e dell'articolo 23, lettera e), dello statuto sociale, la ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi tra la cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto dal predetto regolamento e purché sia in ogni caso rispettato il principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.

Sulla base di quanto previsto ai commi precedenti l'Assemblea, che approva il progetto di bilancio, delibera sull'erogazione dei ristorni; questi possono essere assegnati, oltre che mediante erogazione diretta, anche sotto forma di aumento gratuito del capitale posseduto da ciascun socio, o mediante l'attribuzione di azioni di sovvenzione.

Articolo 22 – Esercizio sociale e bilancio

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio. L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

1. a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
2. al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);
3. a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
4. ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
5. ad eventuale ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia;
6. ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente;
7. la restante parte a riserva straordinaria indivisibile.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

TITOLO VI

GOVERNO DELLA COOPERATIVA

Articolo 23 – Organi sociali

Sono organi della società cooperativa:

1. l'Assemblea dei soci;
2. il Consiglio di Amministrazione;



3. l'organo di controllo (Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisore legale dei conti).

Sezione I – Assemblea

Articolo 24 – convocazione

Il Consiglio di Amministrazione convoca la assemblea mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata A.R. o a mano o comunicazione via PEC o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza.

Il consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.

L'assemblea deve essere convocata entro trenta giorni dalla richiesta, se questa è fatta, con l'indicazione delle materie da trattare, da un singolo amministratore, dall'organo di controllo o da tanti soci, che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai soci lavoratori ed ai soci sovventori; qualora il consiglio di amministrazione non vi provveda, la convocazione è effettuata dall'organo di controllo, se nominato.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 22 del presente statuto per l'approvazione del bilancio.

Articolo 25 – Assemblea

Spetta all'Assemblea:

1. di approvare la relazione annuale circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta;
2. di approvare il bilancio annuale e decidere circa la destinazione degli utili o la copertura delle perdite;
3. fissare la tassa di ammissione per i nuovi soci;
4. la nomina degli Amministratori;
5. la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477, dell'organo di controllo o di un revisore;
6. deliberare sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 6;
7. deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto;
8. deliberare sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
9. la nomina di uno o più liquidatori, la determinazione dei poteri ed eventuali compensi;
10. approvare i regolamenti formulati dal consiglio di amministrazione;
11. le modificazioni dell'atto costitutivo;
12. deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, sottoposti a suo esame con regolare ordine del giorno dal consiglio di amministrazione o dal collegio sindacale, se previsto per legge oppure in seguito a richiesta scritta e motivata di almeno un quinto dei soci.

L'assemblea delibera, inoltre, sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezione della istituzione o della soppressione di unità locali, espressamente riservate dal presente statuto alla competenza del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 26 – Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o per delega almeno la metà dei voti spettanti ai soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

È altresì ammesso il voto per corrispondenza.

Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Per la validità delle deliberazioni della assemblea sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Tuttavia per lo scioglimento e la liquidazione della società, l'assemblea sia in prima sia in seconda convocazione, delibererà validamente con il voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.

Articolo 27 – Intervento – voto – rappresentanza

Hanno diritto al voto in assemblea i soci iscritti da almeno 3 (tre) mesi nel libro dei soci.

Per i soci sovventori si applica quanto stabilito all'articolo 5 e per i soci speciali si applica l'articolo 8 del presente statuto.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di due deleghe.

Articolo 28 – Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione, o, in sua assenza, dal vicepresidente, o dall'amministratore unico o da persona designata dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea designa altresì il segretario e due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario e dai due scrutatori.

Nei casi di legge fungerà da segretario un notaio.

Le deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto sono vincolanti per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sezione II - Consiglio di Amministrazione

Articolo 29 – Nomina, composizione e durata

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre a cinque eletti dalla decisione dei soci che ne determina di volta in volta il numero.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Gli amministratori durano in carica per tre esercizi.

Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.



Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvi i casi in cui delibera in forma collegiale, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori. La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle delibere del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a fare ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per

riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545 - octies c.c. Nella medesima relazione il consiglio deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

La rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vice-presidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

Sezione III_Art. 30 (Organo di controllo)

Sindaco unico - Collegio sindacale - Revisore legale dei conti.

L'organo di controllo, nominato se obbligatorio per legge nei casi previsti dal terzo comma dell'art. 2477 del codice civile o se comunque nominato con decisione dei soci, si compone con scelta da adottarsi dalla decisione dei soci al momento della nomina, da un sindaco unico o da un revisore legale dei conti o da un Collegio sindacale composto di tre membri effettivi e due membri supplenti, eletti dalla decisione dei soci. Nel caso di nomina dell'organo collegiale il Presidente del collegio sindacale è nominato con decisione dei soci.

I Sindaci o, nel caso di nomina dell'organo monocratico, il sindaco unico o il revisore legale di conti, restano in carica per tre esercizi e scadono o alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dalla decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata della carica.

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico esercita anche il controllo legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'organo di controllo ha tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

TITOLO VII

Controversie

Articolo 31 – Clausola arbitrale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società e che abbia per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero o comunque per legge riservate al giudizio dell'autorità giudiziaria ordinaria, dovrà essere risolta mediante arbitrato, secondo il Regolamento di arbitrato della Camera valdostana delle imprese e delle professioni. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico, nominato dalla Camera valdostana delle imprese e delle professioni. L'arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto/equità nel rispetto del Regolamento di arbitrato della Camera valdostana delle imprese e delle professioni e delle norme inderogabili degli artt. 806 e ss. del Codice di procedura civile.

Condizione di procedibilità del procedimento arbitrale è il preventivo tentativo di conciliazione della controversia presso il servizio di Conciliazione della Camera valdostana delle imprese e delle professioni.

Si conviene che ogni informazione relativa allo svolgimento della conciliazione, tra cui l'eventuale proposta del conciliatore e tutte le posizioni eventualmente assunte dalle parti non potranno essere in alcun modo utilizzate nel giudizio di arbitrato avviato a seguito dell'insuccesso della conciliazione. Il verbale di mancata conciliazione redatto dal conciliatore in caso di insuccesso della conciliazione, darà atto unicamente dei nominativi delle parti intervenute e dell'insuccesso del tentativo di conciliazione, senza fornire ulteriori elementi o dettagli in merito alla stessa.

La clausola arbitrale di cui al presente articolo è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola arbitrale.



La soppressione della presente clausola arbitrale deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 11.

Le modifiche del contenuto della presente clausola arbitrale devono essere approvate con delibera dei soci presa con la maggioranza di due terzi dei voti spettanti a tutti i soci.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 – Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

Nel caso si verifichi una delle suddette cause di scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso l'ufficio del registro delle imprese.

Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'assemblea, con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26 disporrà in merito a:

1. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
2. la nomina dei liquidatori, con la indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
3. i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione.

Ai liquidatori potrà essere conferito il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, conforme alle norme di legge.

La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le maggioranze previste dall'ultimo comma dell'articolo 26. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.

Articolo 33 – Devoluzione patrimoniale

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine:

1. il rimborso dei conferimenti effettuati dai soci sovventori, eventualmente rivalutati;
2. il rimborso delle quote versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 34 Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

In particolare si riassumono anche ai fini e per gli effetti fiscali i requisiti mutualistici già indicati nei precedenti articoli dello statuto:

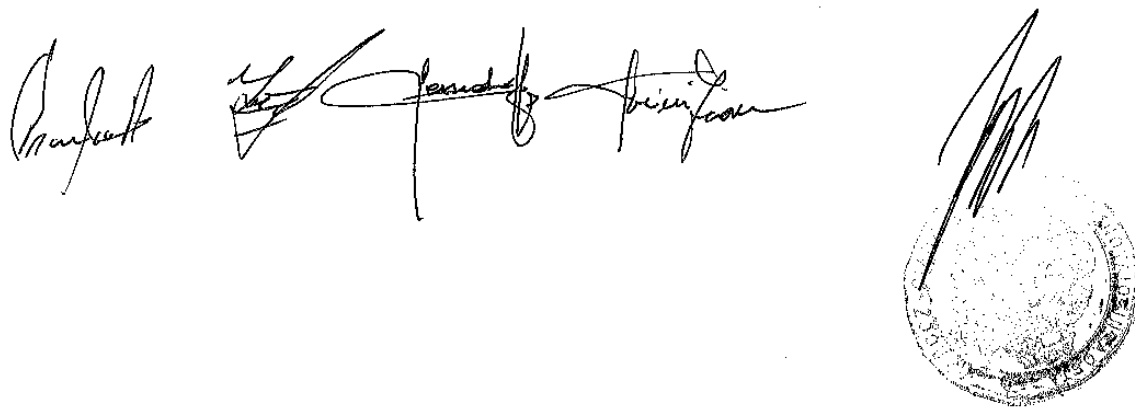
- a) divieto di distribuzione di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

d) obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 35 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata. Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per Azioni, sempreché nel frattempo il numero dei soci ordinari non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.

The image shows three handwritten signatures in black ink, followed by a circular official stamp. The stamp is partially obscured by the signature and contains some illegible text and a central emblem.

Registrato ad Aosta il 23/09/2025 al n. 5486.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento cartaceo ai sensi dell'art. 23 del D. LGS 82/2005 che si trasmette ad uso della Camera di Commercio di Torino - Registro delle Imprese, per l'iscrizione. Bollo Assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.

Aosta, 24 settembre 2025.